Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

F.to Il Sindaco
Peli Fabio

F.to Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- copia della presente viene, inoltre , trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 23 settembre 2016

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 18 ottobre 2016 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 20 ottobre 2016

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 23

DEL 26 LUGLIO 2016

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA GESTIONE D'USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER LE STAGIONI SPORTIVE 20672019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ONVENZIONE

Il giorno ventisei luglio dell'anno duemilasedici alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra	X	
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	PEDRETTI	Renato		X
10	COLLICELLI	Alessandra	X	
11	BELLERI	Paolo	X	
			10	1

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il comune di Polaveno è proprietario del Palazzetto dello Sport "Abele Boniotti" ubicato in Via Europa n 10 con annessi locali, bar, arredi e attrezzature destinato alla pratica di diverse discipline sportive al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva nell'ambito del territorio comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24, 25 e 26 della L. 27/12/2002 n. 289 e dalla LR n. 27/2006;
RITENUTO che nell'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali di prediligere associazioni senza scopo di lucro che svolgano le proprie attività con esclusivo riferimento al territorio comunale, con modalità prive di rilevanza economica e che abbiano inoltre, per finalità lo sviluppo, la diffusione, la promozione, l'organizzazione e l'incremento di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale della persona umana mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive promosse, anche attraverso lo svolgimento di gare e tornei, corsi di formazione fisica, di natura sportiva e ricreativa a favore degli associati e di terzi, anche portatori di handicap, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline promosse. Le associazione possono altresì promuovere attività culturali, ricreative e di socializzazione volte alla qualificazione umana, culturale, scientifica e didattica;
ATTESO che:
- l'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", commi 24, 25 e 26, della Legge 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha introdotto profonde innovazioni circa le opportunità gestionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, con la finalità di favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, agevolando l'affidamento a società sportive caratterizzate dall'elemento volontario nell'ottica principale del risparmio di costi, soddisfacendo gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal Patto di stabilità interno per gli Enti territoriali;
- al contempo il legislatore si è proposto obiettivi di miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica;
- i commi 25 e 26 dell'articolo 90 della L. Finanziaria 2003 impongono, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, l'affidamento della gestione dell'impiantistica, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- il comma 25 dell'art. 90 della L. 289/2002 stabilisce che le modalità di affidamento devono essere disciplinate dalle Regioni nell'ambito della propria potestà legislativa;
la Regione Lombardia è intervenuta in merito con la Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali";
- il Comune, non essendo dotato di proprio personale per la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive presenti sul territorio comunale e di sua proprietà, ha promosso e valorizzato da tempo, ai fini della gestione e promozione dell'attività sportiva nell'ambito del territorio comunale, l'attività della Polisportiva, con la quale ha instaurato, da tempo, un proficuo rapporto di collaborazione;
RILEVATO che dalle potenzialità attrattive degli impianti suindicati rispetto alle attività sportive tipiche e alle altre attività aggregative, socio-educative e sociali che in essi si svolgono, si evince la preminente rilevanza sociale degli impianti stessi;
RITENUTO, pertanto, di poter considerare la gestione di tali impianti esclusa da logiche di profitto d'impresa e rientrante viceversa, nel concetto di servizi resi alla collettività, come tali sottoposti ad una politica tariffaria di contenimento dei costi a favore dei fruitori, al di sotto dei valori di mercato e comunque inferiori a quelli ottenibili con esternalizzazione mediante appalto;
RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, di considerare gli impianti sportivi suindicati come privi di rilevanza economica e soggetti pertanto, relativamente alle modalità per l'affidamento della gestione, alla disciplina prevista all'art. 5 comma 3 della LR. 14/12/2006 n. 27;
DATO ATTO che la sopra citata L.R. n. 27/2006, dopo avere a sua volta enunciato, all'art. 2, comma 1, il principio secondo cui "Gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata", all'art. 3 prevede una differenziazione della procedura di selezione del soggetto affidatario a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica che richieda quindi una gestione di tipo imprenditoriale o di impianto senza rilevanza economica, stabilendo, all'art. 5, che nel primo caso debbano essere esperite procedure ad evidenza pubblica e nel secondo caso gli enti locali possano procedere all'affidamento diretto ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico da loro costituite;
RILEVATO che la stessa L.R. n. 27/2006 chiarisce, all'art. 1: "Ai fini della presente legge, si intende per:
a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili";
VISTO l'allegato schema di convenzione e ritenuto di approvarlo;
PRECISATO che il periodo di validità della convenzione di cui trattasi è di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 42, che, al comma 2, lett. e), attribuisce al Consiglio comunale la competenza relativamente a "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
DATO ATTO che è sono stati acquisiti il parere favorevole dei responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Belleri Paolo), espressi nei modi di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione d'uso del palazzetto dello sport "Abele Boniotti" ubicato in Via Europa n 10, con locali, bar, pertinenze e attrezzature sportive che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che le tariffe per l'accesso ai corsi, attività, e/o utilizzo degli impianti sportivi vengono stabilite dall'affidatario ma devono essere concordate con l'Amministrazione che è chiamata anche ad esercitare un controllo costante sulla gestione degli impianti sportivi;

3) **DI DARE ATTO** che la durata della convenzione è di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa;

4) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;

5) **DI DICHIARARE** con n. 9 voti favorevoli e 1 contrario (Belleri Paolo), espressi da tutti presenti con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.